

TRIBUNALE DI TERAMO

Osservatorio sulla Giustizia Penale

Riforma Cartabia

Gruppo di Lavoro sui Termini

- Artt. 172, 175 e 175-bis c.p.p. -

Componenti:

dott. Francesco Ferretti

avv. Massimo Biscardi

avv. Fabio Meco

avv. Antonino Orsatti

Relazione svolta dall'avv. Massimo Biscardi:

1. I TERMINI E LA RIFORMA CARTABIA ARTT. 172 -175 E 175 BIS C.P.P.

La ragionevole durata del processo impone una scansione temporale degli atti procedurali bilanciando le esigenze di celerità con le garanzie delle parti. I termini (regolati dal titolo VI del libro II, dall'art. 240 disp. att. e dalla legge 742/69 sulla sospensione dei termini feriali) costituiscono dunque le scadenze procedurali che le parti debbono rispettare.

Essi vengono comunemente distinti in

-Acceleratori ovvero atto da compiere entro una certa data a lor volta distinti in ordinatori (non comportano sanzioni processuali) e perentori (non prorogabili salvo quella automatica se scade in festivo) ma solo espressamente previsti *ex lege* i quali determinano decadenza se atto non compiuto entro termine (es. impugnazione)

-Dilatatori: ovvero atto può essere compiuto solo dopo la scadenza (se violati comportano nullità sanabile es. udienza prima dei 20 gg dalla citazione); per questi non vi è no proroga automatica)

Quanto alle modalità di calcolo si computano a ore, giorni, mesi, anni e vale calendario comune; tuttavia, essi possono essere liberi se stabilito solo termine finale (non si computa *dies a quo* né *ad quem* es. 7 gg per lista testi) o non liberi se legge non specifica (si computa *dies ad quem*). I termini sono sospesi *ex lege* dal 1 al 31 agosto salvo che per procedimenti con soggetti in custodia salvo rinuncia del difensore e le indagini di criminalità organizzata.

La proroga è lo spostamento della scadenza ad altra data e può avvenire *ex lege* (es scadenza in festivo) o per provvedimento del giudice ove previsto (es. proroga indagini preliminari).

Come detto vi è ipotesi di proroga automatica che riguarda la sola scadenza dei termini perentori (e non l'inizio della decorrenza) ed è quella che ricade in giorno festivo e si sposta a quello non festivo successivo.

Il termine si considera scaduto quando secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso al pubblico (regola che non vale per gli atti del giudice); in caso di spedizione a mezzo posta vale momento ricezione salvo regole diverse (es. impugnazione imputato vale spedizione).

Qui si inserisce la prima modifica della legge Cartabia che ha inserito all'art. 172 c.p.p. i commi 6-bis e 6-ter al fine di coordinare le regole suddette con le nuove modalità di deposito degli atti in modalità telematica. Il primo prevede che il termine viene rispettato se il sistema accetta l'atto entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile; in tal caso, dunque non vale la summenzionata regola dell'orario di ufficio. Correlativamente in caso di termini che

decorrono dal deposito telematico effettuato fuori dell'orario di ufficio si computano dalla apertura immediatamente successiva dell'ufficio. Trattasi di indicazioni opportune in vista della maggiore digitalizzazione della giustizia penale prevista dalla stessa riforma sia per quanto riguarda le notifiche che le modalità di deposito degli atti (es. le impugnazioni che per il difensore in prossimo futuro si potranno inoltrare solo telematicamente). La riforma ha disciplinato anche l'ipotesi di malfunzionamento del sistema prevedendo in tal caso con l'art. 175-*bis* c.p.p. che lo stesso sia certificato dal dirigente generale dei servizi informativi ministeriale o attestato e comunque sempre comunicato dal funzionario dell'ufficio interessato alle parti determinando l'utilizzo del cartaceo o, in caso di scadenza termine decadenziale, l'utilizzo dell'istituto della remissione in termine.

La restituzione del termine è un rimedio processuale eccezionale diretto a eliminare le situazioni in cui la scadenza del termine perentorio determina la decadenza e può essere richiesto dalle parti per le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore con onere di adeguata ; nella prima ipotesi si ha un dato della realtà che soverchia ogni possibilità di contrasto (es. malattia dell'avvocato che impedisce porre termine al proprio mandato prima della scadenza del termine per impugnare) ; la seconda si verifica nella ipotesi di impedimento che derivi da forze estranee non imputabili e non vincibili con diligenza media. Decide il giudice precedente con ordinanza de plano ricorribile in Cassazione. In caso di accoglimento si ha decorso del termine dal giorno successivo alla comunicazione (se trattasi di impugnazione la stessa è impugnabile solo con la sentenza che decide l'impugnazione).

La riforma Cartabia ha introdotto una nuova ipotesi di rimessione in termine per impugnare introducendo l'art. 175 comma II.1. c.p.p. il quale afferisce alla ipotesi dell'imputato dichiarato assente *ex art. 420-bis* n.2 e 3 c.p.p. perché il giudice ha ritenuto che avesse contezza del procedimento sempreché la sua assenza sia dovuta scelta volontaria e consapevole (derivante da modalità di notifica e nomina difensore) o in caso di sottrazione volontaria alla conoscenza del processo qualora comprovato; il tal caso grave l'onere per l'imputato di provare che non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e non abbia potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa. Il ritorno alla remissione in termini per tali ipotesi deriva dal fatto che la riforma ha contestualmente previsto per l'assente l'onere aggiuntivo per proporre appello di procura speciale ed elezione di domicilio successivi alla sentenza Per le ipotesi di dichiarazione di assenza fondata su elementi di certezza *ex art. 420 bis* c.p. comma I resta il rimedio della rescissione del giudicato mentre istituti analoghi di rimessioni in termini sono previsti per le fasi di appello e Cassazione mediante la introduzione degli artt. 604 comma V *bis* e *ter* c.p.p.

Teramo, 5.1.2023